



Regione Liguria – Giunta Regionale

Atto N° 665-2021 - Seduta N° 3683 - del 23/07/2021 - Numero d'Ordine 28

NP/2021/230800

Oggetto Modifiche alla DGR n.613/2018 concernente indirizzi e criteri per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ed individuazione degli ambiti ottimali di utenza (art. 3 comma 1 lett. b) e c) della l.r. n. 10/2004 e s.m.).

Struttura Proponente Settore programmi urbani complessi ed edilizia

Tipo Atto Deliberazione

Certificazione delle risultanze dell'esame dell'Atto

Presidente GIOVANNI TOTI - Presidente, partecipanti alla seduta:

Componenti della Giunta		Presenti	Assenti
Giovanni TOTI	Presidente della Giunta Regionale	X	
Alessandro PIANA	Vicepresidente della Giunta Regionale	X	
Andrea BENVEDUTI	Assessore		X
Giovanni BERRINO	Assessore	X	
Ilaria CAVO	Assessore	X	
Simona FERRO	Assessore	X	
Giacomo Raul GIAMPEDRONE	Assessore		X
Marco SCAJOLA	Assessore	X	
		6	2

Relatore alla Giunta SCAJOLA Marco

Con l'assistenza del Segretario Generale Avv. Pietro Paolo Giampellegrini e del Segretario di Giunta Dott.ssa Roberta Rossi

La Giunta Regionale

All'unanimità ha approvato il provvedimento

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett. A) punto 1) sub n)

Elementi di corredo all'Atto:

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m. “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” ed in particolare;
 - l’art. 3 che stabilisce:
 - al comma 2 che i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente agli stati, qualità e fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani;
 - al comma 3 che, al di fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini stranieri possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali tra l’Italia e il paese di provenienza del dichiarante;
 - al comma 4 che, al di fuori dei casi sopra esposti, gli stati, le qualità personali ed i fatti sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dall’autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all’originale;
 - al comma 1 dell’art. 76 che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;
- la legge regionale 29 giugno 2004 n. 10 e s.m. (“Norme per l’assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla l.r. n. 9/1998 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell’edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all’edilizia residenziale ed ai lavori pubblici)”) e, in particolare:
 - l’art. 3 comma 1 lett. b) che individua, tra le competenze della Regione, la definizione dei criteri per l’assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, ai quali rispettivamente i Comuni e gli enti gestori devono fare riferimento nello svolgimento delle rispettive funzioni;
 - l’art. 5, che, al comma 1 lettera c), elenca tra i requisiti di accesso ai bandi di ERP, limiti alla titolarità di diritti reali su beni immobili da parte del nucleo familiare richiedente e, al comma 1 bis stabilisce che il suddetto requisito, unitamente agli altri previsti, deve permanere in costanza del rapporto di assegnazione;
- il DPCM 5 dicembre 2012, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE));

RICHIAMATA la DGR n. 613 in data 25 luglio 2018 con la quale sono stati approvati i nuovi indirizzi e criteri per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) ed in particolare il punto 3 lett. c) del documento alla medesima allegato nel quale sono esplicitate le modalità attuative del requisito concernente i limiti alla titolarità di diritti reali su beni immobili per l’accesso ai bandi di ERP;

PRESO ATTO che le Amministrazioni comunali hanno più volte manifestato concrete difficoltà nell’acquisire la documentazione probatoria del requisito dell’impossidenza di proprietà immobiliare all’estero, principalmente a causa della frequente assenza di autorità a ciò preposte o di sistemi catastali adeguati e che tale attività, ripetuta annualmente in sede di verifica del diritto alla permanenza nell’alloggio assegnato, determina un rallentamento dell’iter procedimentale di assegnazione e, conseguentemente, del soddisfacimento di un bisogno primario, quale è la casa, da parte della fascia più debole della popolazione;

RICHIAMATE:

- la nota prot. n. PG/2020/1414730 del 5 maggio 2020, rimasta inesitata e sollecitata con nota prot. n. PG/2021/188147 del 26 maggio 2021, con la quale il competente ufficio regionale ha chiesto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un parere in merito all’ambito di applicazione delle disposizioni di cui al DL n. 4/2019 e DM 21/10/2019 circa il “Reddito di

Cittadinanza” con particolare riferimento alla documentazione amministrativa da produrre da parte dei cittadini stranieri;

- la nota prot. n.5477 in data 3 giugno 2021 con la quale il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile ha segnalato la propria incompetenza in materia suggerendo di inoltrare il quesito ai Ministeri del Lavoro e degli Affari Esteri ai quali è stato trasmesso il medesimo quesito con nota prot. n. PG/2021/205524 dell'11 giugno 2021;

PRESO ATTO che con nota prot. n. 5969 del 14 luglio 2021 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a riscontro della richiesta di parere di cui sopra, ha chiarito che: *“...in materia di accesso alle prestazioni sociali agevolate, le disposizioni contenute dal DPCM 159/2013, c.d. “Regolamento ISEE”, rivestono carattere di specialità rispetto alle norme ordinamentali in materia di autocertificazione”* ed inoltre che *“...per l'accesso alle prestazioni agevolate la certificazione richiesta in materia di ISEE è generalmente regolata dal DPCM 159/2013, anche in riferimento ai cittadini stranieri, e non dall'art. 3 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445”*;

CONSIDERATO che, alla luce dei chiarimenti come sopra forniti dal competente Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per tutti i richiedenti un alloggio pubblico, la documentazione fiscale e la dichiarazione ISEE costituiscono gli atti che i Comuni e le ARTE (enti gestori) devono utilizzare per verificare l'eventuale titolarità di diritti reali su beni immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare ubicati all'estero;

RITENUTO pertanto opportuno modificare il documento allegato alla DGR 613/2018 nelle parti in cui si richiama la disposizione di cui all'art. 3 comma 4 del sopra citato DPR 445/2000 in tema di documentazione amministrativa;

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche Abitative ed Edilizia, dott. Marco Scajola

DELIBERA

per le motivazioni indicate nelle premesse che si intendono integralmente richiamate

- di modificare il documento allegato alla DGR n. 613 del 25 luglio 2018 “Nuovi indirizzi e criteri per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ed individuazione degli ambiti ottimali di utenza” come segue:
 - **paragrafo 3. Requisiti per l'assegnazione**
il punto 3) della lett. c) è così sostituito:
“non titolarità di diritti di proprietà o altri diritti reali di godimento su beni immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare ubicati all'estero. Per tutti i richiedenti, con esclusione dei soggetti in possesso dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria ai sensi del D.lgs. n. 251/2007, la verifica in ordine al possesso di tale requisito è effettuata attraverso la documentazione fiscale e la dichiarazione ISEE presentata, fermo restando che l'omessa dichiarazione della titolarità di tali diritti è sanzionabile ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000”;
 - **paragrafo 4. Domanda di partecipazione**
il sesto capoverso è eliminato.
- di dare atto che a tali indirizzi così modificati deve conformarsi l'attività dei soggetti che svolgono le funzioni di propria competenza in materia di assegnazione e gestione del patrimonio pubblico;
- di pubblicare integralmente sul BURL il presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

Iter di predisposizione e approvazione del provvedimento

Identificativo atto 2021-AC-734

Compito	Completato da	In sostituzione di	Data di completamento
Approvazione Amministratore proponente	Marco SCAJOLA		20/07/2021 17:30
* Approvazione Direttore generale/Vicedirettore generale (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	Pier Paolo Tomiolo		20/07/2021 17:07
* Approvazione Legittimità	Daniele CASANOVA		20/07/2021 16:53
* Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	Silvia RISSO		20/07/2021 16:51
* Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria)	Tiziana MURTA		20/07/2021 16:49

* La regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell'atto è attestata da ciascun soggetto sopraindicato nell'ambito delle rispettive competenze.

Trasmissione provvedimento:

Bollettino Ufficiale della Regione Liguria per la sua pubblicazione integrale/per estratto
Sito web della Regione Liguria